

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2145 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione Educazione Formazione Professionale Politica Giovanile del Forum Regionale Ormel - **POR Campania 2000/2006 Inserimento e reinserimento lavorativo Gruppi Svantaggiati. Attività formativa Istituti Penitenziari . Regolamentazione.**

Premesso

-che con Deliberazione di G. R. n°966 del 2 Luglio 2004 è stato approvato il “ Manuale di Gestione FSE: Procedure per la programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 2000-2006;

-che il “Manuale” ha disciplinato, fra l’altro, anche le procedure, per gli esami, le prove finali e le certificazioni per le attività a valere sulle misure FSE;

-che in tali procedure non sono previste discipline specifiche per i destinatari delle azioni formative in qualità di detenuti degli Istituti penitenziari;

Considerato

-che, nell’ambito della misura 3.4 P.O.R. Campania 2000 - 2006, sono state previste attività di formazione rivolte alla popolazione carceraria, approvate con D.G.R. 170/05;

-che è necessario prendere atto delle situazioni, che in assenza di disposizioni specifiche, si sono venute a creare in diversi percorsi formativi organizzati negli Istituti Penitenziari della Regione Campania, con una presenza di allievi inferiore al numero minimo stabilito per i disoccupati, inoccupati, ed occupati;

- che tale situazione investe gli Istituti Penitenziari della Regione Campania individuati dai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali;

- che l’assenza di disposizioni specifiche non può essere un elemento né favorente né discriminante nei confronti di destinatari di azioni formative sottoposte a disciplina rispetto al numero minimo degli allievi;

-che non deve essere disperso e quindi riconosciuto il patrimonio conoscitivo degli allievi detenuti che sono ancora presenti nelle attività formative svolte o in svolgimento negli Istituti Penitenziari;

- che il Manuale di Gestione FSE, attualmente in vigore, disciplina anche le tipologie di certificazioni correlate alle attività formative;

- che tale disciplina può essere utilizzata per riconoscere le competenze acquisite degli allievi detenuti che hanno terminato o stanno per terminare percorsi formativi di qualifica, i quali, in assenza di disposizioni specifiche, non potrebbero, per equiparazione, sostenere gli esami finali perché inferiori al numero previsto per le altre tipologie di destinatari;

-che tale Tipologia di certificazione si può individuare, secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione del FSE-voce 9.6, nel Certificato di Competenze che costituisce titolo per la acquisizione di competenze relative ad una professionalità non compiuta ed ha un valore di credito formativo anche per il rilascio di altro attestato;

Ritenuto

-di dover prendere atto della urgente necessità di disciplinare quanto sopra evidenziato rispetto al numero minimo e massimo degli allievi, anche tenendo conto della tipologia di popolazione detenuta negli Istituti Penitenziari della Regione Campania che è soprattutto di transito,

Viste

- la D.G.R. n°966 del 2 Luglio 2004;

- la mis. 3.4 P.O.R. 2000/2006;

- la D.G.R. n.808/2004;

- la D.G.R. n.170/05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

-di prendere atto delle situazioni che in assenza di disposizioni specifiche si sono venute a creare in diversi percorsi formativi organizzati negli istituti penitenziari della Regione Campania, con una presenza di allievi inferiore al numero minimo stabilito per disoccupati, inoccupati, ed occupati;

-di stabilire che le attività formative negli Istituti Penitenziari della Regione Campania, individuati dai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali, si devono concludere con il rilascio del Certificato di competenze;

-di stabilire i seguenti punti:

a) le proposte formative concernenti i detenuti devono essere accompagnate da una Dichiarazione di fattibilità rilasciata dalla Direzione Penitenziaria competente relativa alla possibilità di svolgere un determinato progetto nelle sedi carcerarie individuate;

b) le attività ed azioni formative rivolte a detenuti possono essere avviate con un numero di allievi compresi tra 10 e 20 e terminate con non meno del 50% del numero di allievi di partenza;

c) il mancato rispetto di quanto indicato al punto b) preclude la possibilità di dare inizio alla azione;

d) il verificarsi della condizione di un numero di allievi inferiore a quanto indicato in b) interrompe l'azione formativa senza potersi procedere alla formalizzazione della Tipologia di certificazione prevista;

e) sono ammesse inserimenti di nuovi utenti durante il percorso formativo o azione a compensazione di allievi ritirati o impossibilitati a proseguire la attività formativa a causa di provvedimenti amministrativi e/o giudiziari, fatto salvo il limite minimo di frequenza del 75% delle ore corso o attività;

f) le tipologie formative da programmare per i destinatari detenuti si distinguono in

-f1) Moduli formativi con la durata minima di 60 ore ed un massimo di 120 ore;

- f2) Moduli propedeutici di settore con la durata minima di 150 ore ed un massimo di 300 ore;

-f3) Moduli di accompagnamento al lavoro con la durata minima di 150 ore ed un massimo di 300 ore;

-f4) Corsi di qualifica con la durata di 600 ore;

g) sono programmabili anche attività educative non formali, non legate cioè ad uno specifico riconoscimento di qualifica o certificazione di competenze e crediti formativi rivolte a minori detenuti. Tali attività sono attivabili previa autorizzazione del Responsabile di Misura e devono, in ogni caso, essere supportate da una adeguata motivazione circa la funzionalità educativa e sociale; al termine di tali attività dovrà essere rilasciato un attestato che indichi le ore di frequenza eventualmente cumulabili con altri percorsi formativi;

h) per quanto previsto in f1) e f3) verrà rilasciato un attestato di frequenza con un giudizio di valutazione sul processo di apprendimento, previsto dal punto 9.6 del Manuale di Gestione FSE della Regione Campania; per quanto previsto in f2) verrà rilasciato un Certificato di competenze secondo quanto previsto dal punto 9.6 del Manuale di Gestione FSE della Regione Campania;

i) gli interventi formativi per detenuti potranno essere proposti dagli Organismi Accreditati per utenze speciali, così come disciplinato e normato dalla D.G.R. 808/2004-Indirizzi Operativi per Accredimento degli Organismi di Formazione ed Orientamento;

- di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell'Area 17, al Responsabile della misura 3.4, al Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione - Emigrazione - Immigrazione e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino